

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 819

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABJ RAMOUS e MASIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1992

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali

ONOREVOLI SENATORI. - Le condizioni in cui si svolge il servizio notifiche, nell'ambito della maggior parte dei nostri tribunali (tra i quali quello di Roma rappresenta la punta di un *iceberg*), sono spesso indecorose, anche perchè le cause del disservizio sono di difficile identificazione.

Ad esempio, l'enorme aumento del contenzioso civile, penale, del lavoro, amministrativo, ha «eutrofizzato» la crescita degli atti da notificare, cui non ha fatto riscontro nè un proporzionale aumento del personale, nè una organizzazione più razionale degli uffici.

E le carenze, a loro volta, spesso derivano dal diverso *status* giuridico delle varie categorie del personale che opera nel settore delle notificazioni e dalle diverse «fonti» dei loro compensi.

I problemi organizzativi, inoltre, sono complicati dal fatto che ad alcune categorie del personale si deve applicare il contratto dell'impiego pubblico (sotto l'egida di numerose sigle sindacali pronte ad indire scioperi alla minima doglianza) e non è neppure ben chiaro a chi si debba far risalire la responsabilità del problema (ad esempio, la presidenza della corte di appello di Roma si è arrestata di fronte alla riserva dei diritti sindacali; il Ministero di grazia e giustizia non può assumere oneri di bilancio; il Ministero del tesoro non ha fondi da impiegare, eccetera).

Nè la politica del «muro contro muro» posta in atto in alcune realtà (ad esempio, a Roma) ha dato risultati positivi.

Le conseguenze di questa situazione comportano, specie nei grandi tribunali e a Roma in particolare, file di ore per la presentazione degli atti (ma anche per il ritiro), conflittualità tra gli utenti e il personale degli uffici e, spesso, irregolarità nel servizio e grave tensione per gli avvoca-

ti. Si può dunque parlare di crisi del servizio.

Tutti coloro che da anni si scontrano col «problema» sono giunti a una medesima conclusione: che la condizione pregiudiziale ed essenziale per risolvere, almeno in parte, il problema è far cessare la situazione di monopolio, ponendo in atto forme alternative (anche se non esclusive) di notifica, i cui proventi vadano direttamente allo Stato.

Da questa situazione nasce il presente disegno di legge, che non si prefigge certo di intaccare il servizio, ove questo funzioni (come in molti tribunali e sedi periferiche). In queste realtà gli utenti non avranno alcun motivo di sobbarcarsi alle necessarie formalità (che questo disegno di legge ipotizza) per effettuare le notifiche alternative. Ma dove, come a Roma e in altri grossi tribunali, le condizioni sono inaccettabili (quando non sono indecorose) i legali avranno forti motivazioni a utilizzare le forme dirette di notifica, sottraendo all'ufficio i relativi proventi, che andranno invece direttamente allo Stato.

Le notifiche che gli avvocati potranno fare direttamente, secondo il disegno di legge, sono quelle a mezzo posta e quelle il cui destinatario sia altro legale costituito.

Dobbiamo ricordare che per quanto attiene alla notifica postale diretta, tramite l'ufficiale giudiziario, il perfezionamento della notifica stessa avviene attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento ed è l'agente postale ad espletare tutte le formalità previste dalla legge, mentre l'ufficiale giudiziario si limita a scrivere alcune annotazioni relative all'ufficio postale a mezzo del quale è avvenuta la spedizione. Si tratta di attività semplicissima che potrebbe essere espletata da chiunque e, a maggior ragione, da soggetti

qualificati, come gli avvocati e i procuratori.

Questo principio, oltre a tutto, non è una novità, perchè è stato già introdotto nel nostro ordinamento con il nuovo codice di procedura penale. Infatti, l'articolo 152 del codice di procedura penale prescrive: «Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

Nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale si legge, a proposito di questa innovazione: «Per le notificazioni richieste dalle parti private (articolo 152), al fine di consentire un risparmio di attività per gli organi delle notificazioni e snellire la procedura, è stata prevista, come equipollente, la comunicazione dell'atto a cura del difensore mediante raccomandata con avviso di ricevimento».

Il nuovo sistema, in funzione ormai da più di due anni, si è dimostrato efficacissimo e non ha dato luogo ad alcun inconveniente, così da far apparire evidente l'opportunità di estenderlo anche alla materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Vi è poi un altro tipo di notificazione in cui l'intervento dell'ufficiale giudiziario appare superfluo e marginale. Quello in cui sia il notificante che il destinatario sono difensori, con procura delle parti, nel medesimo procedimento.

In tal caso, infatti, i difensori delle parti sono in continuo contatto e si incontrano frequentemente, sia per esigenze dell'affare che li vede rappresentanti delle parti, sia per la quotidiana frequentazione degli stessi uffici giudiziari; appare perciò del tutto incongruo e ingiustificato che un atto, che i due difensori potrebbero scambiarsi agevolmente e personalmente, debba invece passare per una trafila lunga, burocratica e defaticante, con esito talvolta incerto (per esempio, nell'imminenza della scadenza di un termine).

D'altro lato, la qualificazione professionale e tecnica dei due difensori ed il controllo reciproco che essi esercitano sugli interessi contrapposti loro affidati eliminano possibilità di irregolarità.

Anche la notifica diretta non è, del resto, del tutto nuova, perchè una forma analoga è stata prevista per le notifiche al pubblico ministero dal codice di procedura penale vigente, che la consente perfino alle parti oltre che ai loro difensori.

Recita infatti l'articolo 153 del codice di procedura penale, al comma 1: «Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta».

Nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, si legge a questo proposito: «L'articolo 153 reca l'importante novità di consentire alle parti e ai difensori di provvedere direttamente alla notifica degli atti al pubblico ministero, mediante consegna al segretario».

Anche in questo caso, la notifica diretta delle parti e dei difensori, ormai in funzione da più di due anni, si è dimostrata pratica ed efficace e non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

La garanzia che l'esercizio di tale facoltà si svolga nella massima correttezza è data sia dall'accennato controllo reciproco dei due difensori, sia da una serie di controlli da parte del consiglio dell'ordine.

L'entrata in vigore delle notificazioni dirette degli avvocati dovrebbe coincidere con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, fissata al 1° gennaio 1993, sia per evidenti ragioni di opportunità, sia per offrire un valido ausilio alla classe forense impegnata nel far funzionare un'importante riforma del processo civile, la quale - si rammenta - sottoporrà l'intero servizio giudiziario ad una forte tensione anche per le note carenze strutturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1:

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Art. 2.

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Art. 3.

1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare facendo apporre in calce agli stessi il timbro di vidimazione dell'ufficio postale;

c) inserire quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2 apponendo su queste ultime le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o

domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone altresì il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la propria sottoscrizione ed il timbro dello studio;

d) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Art. 4.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Art. 5.

1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.

2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Art. 6.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Art. 7.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

Art. 8.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 9.

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il

notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 10.

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Art. 11.

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Art. 12.

1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.